



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 settembre 2013 (05.09)
(OR. en)**

13032/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0093 (NLE)**

**UD 205
AELE 51
CH 32**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale
al Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

n. prop. Comm.: 8195/13 UD 73 AELE 22 CH 11
n. doc. prec.: 10803/13 UD 129 AELE 35 CH 26 + COR 1

Oggetto: Adozione della decisione del Consiglio sulla posizione che l'Unione europea deve adottare nel comitato misto UE-Svizzera riguardo alla definizione dei casi di esenzione dall'obbligo di trasmissione dei dati previsto all'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza

1. Il 4 aprile 2013 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto, volta a prevedere un'esenzione dall'obbligo di trasmissione dei dati di sicurezza relativi a talune esportazioni indirette che si effettuano per via aerea. La proposta si basa sull'art. 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'art. 218, paragrafo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Nella riunione del 18 giugno 2013 il Gruppo "Unione doganale" ha raggiunto un accordo su un testo modificato della proposta.¹

¹ Riportato nel doc. 11403/13 UD 156 AELE 39 CH 29.

3. Poiché si è pervenuti a un accordo sul testo, il Comitato dei Rappresentanti permanenti potrebbe:

- confermare l'accordo raggiunto in sede di Gruppo, e
- invitare il Consiglio ad adottare in una delle prossime sessioni, quale punto senza discussione, il progetto di decisione figurante nel doc. 11403/13 UD 156 AELE 39 CH 9 (testo messo a punto dai giuristi/linguisti).
